

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 3 P

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco e Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat 43/92 CE. Progetto: richiesta nulla osta per riduzione della superficie a canneto e rovo con successiva piantagione di altre specie vegetali autoctone di interesse alimentare per la fauna.

Data: 18/02/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che,

ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del Parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;

che la variante al Regolamento del Parco del Conero è stata approvata con Delibera di Consiglio del Parco n. 68 del 30/05/2023 pubblicata sul BUR n.50 del 08/06/2023.

il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta.

Considerato che nel rispetto del co. 14 dell'art. 2.1 del Regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal Responsabile del Procedimento ove presente;

Il responsabile unico del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere ecologico-ambientale e per i pareri in merito alla Valutazione di Incidenza per piani o interventi che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000 per cui il Parco del Conero è stato individuato come Ente Gestore, è il Direttore;

Considerato che è pervenuta al Parco la seguente richiesta: "riduzione della superficie a canneto e rovo con successiva piantumazione di altre specie vegetali autoctone" nelle particelle 1204 e parte della 1718 (ex 19) del foglio 65 del comune di Ancona.

In data 28/11/24 la pratica è stata portata in Commissione Tecnica.

Il tecnico Elisabetta Ferroni dell'Ufficio Valorizzazione in data 05/12/2024 ha effettuato il sopralluogo (senza però poter accedere all'interno dell'area) e, successivamente, l'istruttoria.

La pratica è corredata del Format Proponente di cui alla DGR 1661/2020 e si è provveduto in data 07/02/2025 alla pubblicazione della documentazione presentata nell'apposita sezione dell'Albo Pretorio, ai sensi della DGR 1661/2020. Poiché la pratica è datata e l'intervento, tenuto conto delle prescrizioni, è da considerare migliorativo dal punto di vista ecologico, non si ritiene necessario attendere i 30 giorni previsti dalle linee guida regionali ai fini delle osservazioni del pubblico, che comunque, se dovessero pervenire, verranno prese in considerazione.

Per quanto riguarda le superfici a rovo, trattandosi di specie autoctona di particolare interesse ecologico per la fauna, dovranno essere conservate delle dimensioni attuali.

Visti il verbale espresso dalla Commissione Tecnica nella seduta del 28/11/2024 e la successiva istruttoria dell'Ufficio Valorizzazione Ambientale,

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
Vista la legge n. 127/97 e ss. mm. e ii.;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;
Visto il Piano del Parco del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 29/04/2010;
Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM n.50 del 08/06/2023;
Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015;
Vista la DGR Marche 1661 del 30/12/2020 recante le nuove Linee Guida della Regione per la Valutazione di Incidenza;

Visti:

le Direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e “Uccelli” (Direttiva 147/2009/CE che sostituisce la direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979);

il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s. m e i.;

la L.R. Marche n. 6 del 12.06.2007 e ss.mm.ii. in materia di disposizioni per la Rete Natura 2000; in particolare visto l'art. 24 della L.R. Marche n. 6/2007, Gestione dei siti;

la DGR Marche n. 1471 del 27 ottobre 2008, approvata ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 357/97, che ha adeguato le misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, al Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 contenente criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS.

la DGR marche n. 1661 del 30.1.2020 ad oggetto: Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza quale recepimento delle linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010e ss. mm. e ii..

il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero pubblicato sul BUR Marche 64 del 31/07/15;

DETERMINA

1. *pratica* n. 2137 del 1/07/2024

Richiedente: Laura Ascoli Via Don Gnocchi 7, Bologna (BO).

Oggetto: richiesta di nulla osta e Valutazione di Incidenza per la “riduzione della superficie a canneto e rovo con successiva piantumazione di altre specie vegetali autoctone” nelle particelle 1204 e parte della 1718 (ex 19) del foglio 65 del comune di Ancona.

Di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, e l'autorizzazione di competenza della Regione Marche per il Vincolo Idrogeologico, del nulla osta e parere di Valutazione di Incidenza positivo **con prescrizioni** all'intervento di rimozione totale del solo canneto ad *Arundo donax* e degli esemplari di bambù, ricadenti all'interno della particella 1204 e parte della 1718 (area oggetto di intervento indicata nell'immagine riportata sotto) e sostituzione con nuclei di arbusti, in quanto *è possibile concludere in maniera oggettiva che il piano o l'intervento non determinerà incidenza significativa, ovvero che non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito/siti N2000 coinvolti, tenuto conto degli obiettivi e delle misure di conservazione. Il parere positivo è subordinato al rispetto integrale delle seguenti prescrizioni:*

- gli esemplari arborei di robinia presenti nell'intera area di proprietà (almeno 9 esemplari in prossimità della strada, radicati anche all'esterno dell'area oggetto di intervento per la rimozione del canneto ad *Arundo donax*) dovranno essere sostituiti con un pari numero di nuovi esemplari di specie autoctone; tuttavia, al fine di poter posizionare fin da subito le cassette nido e bat box, i nuovi esemplari arborei dovranno essere piantati nel 2025 (per consentirne fin da subito la crescita) mentre gli abbattimenti dovranno avvenire quando le nuove piante saranno cresciute a sufficienza per poter ospitare cassette nido e bat box ad un'altezza adeguata; l'eliminazione degli esemplari di robinia dovrà avvenire mediante cercinatura al fine di ridurre la produzione di polloni.
- Le piantagioni dovranno avvenire con arbusti e alberi delle seguenti specie i cui frutti hanno un particolare valore ecologico in quanto fonte di cibo per la fauna durante il periodo invernale: rosa canina, berretta del prete, prugnolo, sambuco, corbezzolo, biancospino, sorbo degli uccellatori, sorbo domestico.
- La piantagione dovrà avvenire in nuclei di arbusti di dimensione minima di 30 mq e superficie totale di 200 mq pari al 25% della superficie totale (conteggiando anche le superfici a rovo da mantenere e gli altri arbusti presenti), nel rispetto dell'art. 7.2 del Regolamento;
- Le piante dovranno essere ottenute da germoplasma locale, per cui si consiglia di rivolgersi ai vivai dell'AMAP, che dispongono di piantine ottenute da semi e talee raccolte nell'area del Conero o comunque nel territorio della Regione Marche;
- Se necessari dovranno essere garantiti i rimpiazzi, al fine di garantire il mantenimento delle dimensioni dei nuclei di arbusti previsti;
- Al fine di incrementare il valore ecologico dell'area dovranno essere installate 5 cassette nido per uccelli hole nester e 5 bat box, da installare sugli alberi di maggiori dimensioni, ad altezze ed orientamento opportuni; il fissaggio dovrà avvenire utilizzando chiodi e comunque evitando di creare strozzature alle piante;
- Evitare di chiudere il varco esistente sulla recinzione presente lato strada, al fine di mantenere il passaggio utilizzato dalla fauna; in alternativa sarà possibile o rimuovere completamente una porzione di recinzione tra due pali di sostegno della recinzione attuale e sostituirla con rete sollevata da terra di almeno 20 cm (o con palizzata a croce di Sant'Andrea). Nel caso di interventi di manutenzione della recinzione esistente dovrà comunque essere garantita la presenza di un varco alla base della rete di dimensioni almeno 20 cm (altezza) x 40 cm (larghezza);
- L'intervento di trinciatura del canneto dovrà avvenire al di fuori del periodo riproduttivo della fauna che va da marzo a luglio compresi;
- Per quanto riguarda le superfici a rovo, trattandosi di specie autoctona di particolare interesse ecologico per la fauna, dovranno essere conservate delle dimensioni attuali.
- al fine di favorire l'instaurarsi di una prateria autoctona con un buon valore ecologico si consiglia di seminare le aree attualmente a canneto e oggetto di eradicazione, con seme di leguminose foraggere comunemente coltivate nella zona quali erba medica, sulla, e trifogli, che poi, nel giro di qualche anno, lasceranno il posto alle specie erbacee delle praterie post colturali;
- arbusti ed alberi dovranno essere lasciati alla libera evoluzione mentre la superficie a prato, potrà essere soggetta a taglio nel rispetto dei tempi previsti dalle misure minime di conservazione per i Siti Natura 2000 per le praterie dell'habitat 6210 (attualmente una volta all'anno, in periodo invernale ed entro la fine di febbraio);

- l'uso dell'area non dovrà subire modifiche: dovrà rimanere un'area con vegetazione prettamente naturale, con fruizione da parte dell'uomo il più possibile sporadica.


Di rammentare che non è possibile spostare la recinzione presente nella particella 1716 andando ad ampliare la corte dell'abitazione limitrofa, a discapito dell'area naturale all'interno della quale ricade l'area oggetto di intervento; è possibile però delimitare la proprietà mediante staccionata in legno, a croce di Sant'Andrea, nel rispetto dell'art. 3.17 del Regolamento del Parco *Recinzioni*, secondo cui "Non è considerata recinzione di tipo fisso, e quindi non è soggetta a nulla osta, la delimitazione della proprietà che avviene mediante l'installazione di strutture in legno infisso nel terreno, amovibili e senza prevedere opere di fondazione (tipo staccionata a croce di S.Andrea) (...)"



Fig. 1: area oggetto di intervento su Foto aerea con Catasto dal sito Stimatrix (ForMaps).

La presente determinazione, viene trasmessa all'ufficio Valorizzazione Ambientale per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 21/02/2025 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

